

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE AVVOCATI DI NOVARA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo').

2. La domanda di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4. Punto 5 del presente regolamento

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;

c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero

la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

e) la eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda va allegato il certificato anagrafico della parte chiamata, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 – Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione e depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.

2. L'adesione alla mediazione -contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. La domanda di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,

d) la eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

4. la domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione utilizzando la piattaforma in uso e dedicata a tale procedimento.

5. All'adesione vanno allegate, il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28).

6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria.

Art. 3 bis– istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati muniti di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 3 del presente regolamento.

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. La domanda di adesione può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Odm;

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

4. la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec).

5. Alla domanda va allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, in caso di persona giuridica le visure della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta e, con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art.2, commi 1 e 2, art. 3 commi 1 e 2 , art. 3bis commi 1 e 2 del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato o eventualmente indicato dall'istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale.

c) a tutte le parti in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

6. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5. che precede.

7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo o nelle sedi secondarie.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione alla Segreteria e al responsabile dell'Organismo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incontri

- 1.** Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.
- 2.** La parte impossibilitata a presenziare personalmente può farsi rappresentare da un terzo munito di procura speciale redatta in forma scritta con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante, fatte salve le ipotesi in cui la legge richiede la firma autenticata. In tal caso, il delegato consegna al mediatore copia della delega e del proprio documento di identità per l'acquisizione agli atti della procedura.
- 3.** Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.
- 4.** Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso alle parti.
- 5.** Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a)** tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
 - b)** Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
 - c)** La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.
 - d)** Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
 - e)** Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
 - f)** I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.
 - g)** Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso,

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7 - La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010, come introdotto dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, la mediazione può svolgersi integralmente in modalità telematica; in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e della normativa vigente e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2 Ciascuna parte può chiedere con il proprio atto introduttivo di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art.6 del presente regolamento.

4. Al termine del procedimento il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti immediatamente e in successione tra loro sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sia volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. Se non vi è il consenso di tutte le parti per la firma digitale o elettronica avanzata, il verbale e l'eventuale accordo sono sottoscritti in modalità analogica avanti al mediatore, in conformità all'art. 8-ter, comma 4, D.Lgs. 28/2010. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 8 - Funzioni e designazione del mediatore

- 1.** Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
- 2.** In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
- 3.** I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.
- 4.** Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.
- 5.** Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
- 5 bis.** Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante, può indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, concorde il responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
- 6.** Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 4 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
- 7.** In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
- 8.** In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4
- 9.** Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve collaborare fattivamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
- 10.** Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

11. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a)** se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b)** se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c)** se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- d)** se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti
- e)** se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organsimo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

4. il mediatore deve collaborare fattivamente per facilitare ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *“di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”*

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di cinque volte in un anno, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento

non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 11 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

8. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

Art. 12 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
- e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. Nelle ipotesi in cui uno o più incontri si siano svolti con modalità da remoto ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010, e non vi sia il consenso unanime per la firma digitale, la sottoscrizione del verbale e dell'eventuale accordo avviene in forma analogica avanti al mediatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 8-ter, comma 4.

7. in caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

8. Il verbale, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 14. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 15 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio, un ulteriore importo di € 120,00 per spese di mediazione, oltre alle spese vive.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.
 7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4.
 8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4. (accordo raggiunto al primo incontro, gli importi versati saranno detratti dalle ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella allegata sub A) D.M. 150/2023)
 9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
 10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.
 11. Per il calcolo delle spese delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, i considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
- L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.
12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10.e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
 13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.
 14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art.16 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente, allo straniero regolarmente soggiornante, all'apolide e agli enti/associazioni senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis e ss. D.Lgs. 28/2010, per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.